

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione "*Centro Europeo Formazione e Orientamento*", da ora definita "Associazione".

L'Associazione ha sede in Roma, Largo Jacobini, n. 12 – CAP 00165.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero.

ART 2 – SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione si propone di svolgere attività nel settore della formazione e orientamento al lavoro.

A tal fine nel settore FORMAZIONE si intende:

- a) organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non;
- b) corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non; percorsi formativi per accompagnatori ed animatori di soggiorni di vacanza in Italia ed all'estero;
- c) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani:
 - attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola;
 - viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero con particolare riguardo ai Paesi della UE
 - programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;
- d) mantenere costanti rapporti con i mass media per meglio diffondere le opportunità di formazione ed orientamento al lavoro per i giovani;
- e) promuovere scambi giovanili in partnership con altri organismi europei ed extra europei;
- f) organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione;
- g) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet.
- h) partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'associazione.

Nel settore dell'ORIENTAMENTO si intende:

- a) promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;
- b) rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;
- c) realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro;
- d) svolgere interventi di sostegno, in particolare per i soci iscritti, durante la fase di transizione scuola-lavoro;
- e) promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sui servizi di orientamento in ambito dei Paesi della UE;
- f) realizzare, sperimentare, monitorare modelli ed esperienze innovative nel campo dell'orientamento al lavoro, professionale e non;
- g) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;
- h) partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio sul tema.

ART 3 – CATEGORIE DI SOCI

I soci possono essere fondatori, ordinari o onorari.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute.

ART 4 – SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

Si diventa soci ordinari su richiesta dell'interessato, con l'iscrizione del nominativo nel libro dei soci dell'Associazione ed il regolare versamento della quota sociale annua.

Tra i soci ordinari sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione

I soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

ART 5 – SOCI ONORARI

Verranno nominati soci onorari quanti, in base alle proprie professioni ed attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale.

ART 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

A seguito della domanda di ammissione, il Presidente valuta la presenza o meno dei requisiti. L'adesione produce effetti solo dopo la sua accettazione da parte del Presidente e la trascrizione del nominativo del socio nel libro dei soci.

ART 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci s'impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni socio in quanto tale.

ART 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- morte del socio.

ART 9 – DIMISSIONI

In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa.

ART 10 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione :

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vice-Presidente;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Segretario.

I suddetti organi vengono eletti anche nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini (1 a 1).

Durano in carica tre anni.

ART 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Comitato direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.:

- L'Assemblea in convocazione ordinaria :
 - elegge gli organi dell'Associazione;
 - approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
 - delibera sulla costituzione di nuove sedi regionali e/o provinciali;
 - delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Presidente o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.
- L'Assemblea in convocazione straordinaria,
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART 12 – VALIDITÀ E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci, salvo altre specifiche norme del presente Statuto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.

ART 13 –

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente designa un Segretario, il quale redigerà il verbale della riunione.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario che li redige.

ART 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

E' compito dell'Assemblea, su richiesta del Presidente, nominare il Consiglio Direttivo. Questo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti.

Il Consiglio coordina lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed amministra le attività sociali, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle funzioni del Presidente.

ART 15 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca l'Assemblea, la presiede; promuove e dirige d'intesa con il Consiglio Direttivo, se è nominato, e nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea dei soci, l'attività dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART 16 – VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente, anch'egli eletto dall'Assemblea, coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

ART 17 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il tempo di durata dello stesso. Può essere rinnovato nell'incarico.

E' il referente contabile di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

ART 18 – SEGRETARIO

Il Segretario è designato dal Presidente nel corso dell'Assemblea dei Soci, di cui è membro e può essere rinnovato nell'incarico durante l'Assemblea successiva.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

ART 19 – AMMINISTRAZIONE

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

L'amministrazione dell'Associazione viene svolta dal Presidente

ART 20 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- contributi in conto capitale dei soci
- donazioni da parte dei soci, di enti o di privati;
- finanziamenti pubblici e privati previsti dalle normative vigenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi nelle forme previste dal presente statuto, il patrimonio, al netto di oneri e spese, sarà devoluto a favore di enti e/o associazioni e/o persone fisiche, come designato dall'Assemblea dei Soci all'atto dello scioglimento.

ART 21 – SEDI LOCALI

Laddove ve ne sia la richiesta e la necessità, potranno essere istituite Sedi Locali a carattere regionale o provinciale, sia in territorio nazionale che comunitario.

L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dall'Assemblea dei Soci

Le Sedi Locali possono, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per:

- mancato funzionamento, per un periodo prolungato, degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli stessi.

- gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale.
- mancanza di soci effettivi e attivi.

Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà all'Assemblea della Sede Centrale una relazione sullo stato della Sede, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

ART 22 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ART 23 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti nell'ordinamento italiano.